

Statuto dell'Associazione F.E.R.T. – Filming with a European Regard in Turin

PREMESSA

L'Associazione F.E.R.T. nasce da un convegno svoltosi alla Famija Turinèisa il 21 novembre 1992, sul tema "I FERT POSSONO AVERE UN FUTURO". Gli "studios FERT", la prima Cinecittà italiana, sono ubicati in Torino, corso Lombardia. Abbandonati dai primi anni Settanta, rischiano l'abbattimento. Salvare questo luogo unico di memoria storica del cinema e operare perché se ne renda possibile la riattivazione sono gli scopi per i quali professionisti dell'audiovisivo, produttori, tecnici, artisti, organizzatori, a partire dal 21 Novembre 1992, si sono impegnati in varie attività di studio e di ricerca che si organizzano oggi in Associazione.

L'Associazione F.E.R.T. elegge gli "Studios FERT" a propria sede ideale.

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

ARTICOLO 1 - È costituita a tempo indeterminato un'associazione culturale denominata:

ASSOCIAZIONE F.E.R.T. - Filming with a European Regard in Turin siglabile "ASSOCIAZIONE F.E.R.T."

L'Associazione ha sede in Torino, Corso Peschiera 148. La sede legale sarà trasferita all'interno dello Stabilimento FERT appena possibile.

ARTICOLO 2 - L'Associazione, apolitica e senza finalità di lucro, ha lo scopo di salvaguardare e riportare alla loro funzione originaria di studi cinematografici gli edifici già denominati FERT, siti in Torino, corso Lombardia numeri 174-194.

L'Associazione intende perseguire il suo fine con studi, manifestazioni pubbliche, dibattiti, iniziative culturali, corsi di formazione, attività di ricerca, interventi sulla stampa, radio e televisione, pubblicazioni, produzioni e diffusioni audiovisive e quant'altro ritenga necessario nel quadro di una prassi di volontariato e nel rispetto delle leggi vigenti.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

ARTICOLO 3 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili che potranno divenire di proprietà dell'Associazione;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con fondi di bilancio;
- c) eventuali erogazioni, donazioni, lasciti da parte di Enti e privati;
- d) introito delle quote sociali;
- e) ricavato di iniziative e manifestazioni, pubblicazioni, corsi di formazione, interventi vari o partecipazione ad essi;
- f) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale.

Il patrimonio dell'Associazione deve essere destinato esclusivamente ai fini e per gli scopi dello Statuto Sociale.

ARTICOLO 4 - L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo del successivo esercizio.

SOCI

ARTICOLO 5 - Possono fare parte dell'Associazione le persone fisiche o giuridiche che ne condividono gli scopi e che vogliono impegnarsi nelle attività della stessa.

Sono previste tre categorie di soci:

SOCIO PROFESSIONISTA

SOCIO EFFETTIVO

SOCIO SOSTENITORE

Possono diventare soci professionisti e soci effettivi le persone che sono accettate da almeno i due terzi dell'Assemblea e che sottoscrivono la quota stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Possono diventare soci sostenitori tutti coloro che sottoscrivono la quota stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Tutti i soci sono tenuti al pagamento di una quota annuale il cui importo viene fissato dal Consiglio di Amministrazione entro il primo trimestre di esercizio.

Tale versamento dovrà essere rinnovato annualmente.

SOCIO PROFESSIONISTA. Aderisce all'Associazione di cui condivide le finalità versando un contributo annuale.

Ha diritto alla convocazione e al voto all'assemblea dei soci, ha inoltre diritto alla consultazione della banca dati dell'Associazione, a partecipare a corsi di formazione, ed usufruire delle attrezzature dell'Associazione.

SOCIO EFFETTIVO. Aderisce all'Associazione di cui condivide le finalità versando un contributo annuale.

Ha diritto alla convocazione e al voto all'assemblea dei soci.

SOCIO SOSTENITORE. Aderisce all'Associazione di cui condivide le finalità versando un contributo annuale. È sua facoltà partecipare all'assemblea dei soci, pur non avendo diritto di voto.

Tutti i soci hanno diritto a frequentare la sede sociale e a partecipare alle attività dell'Associazione.

La qualità di socio si perde per morte, dimissioni e per decadenza.

La decadenza dei soci è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione a suo motivato e insindacabile giudizio nel caso di mancato versamento della quota sociale entro i termini previsti o per prolungata inadempienza degli obblighi assunti.

PRESIDENTE ONORARIO

ARTICOLO 6 - Il Presidente Onorario garantisce la continuità storica, imprenditoriale e artistica tra l'esperienza della tradizione FERT e il suo progetto di rilancio; rappresenta l'Associazione su delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente Onorario viene eletto dall'Assemblea dei soci aventi con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci aventi diritto al voto, presenti o rappresentati.

Dura in carica per il periodo di tempo stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina ed è rieleggibile.

ORGANI

ARTICOLO 7 - Sono organi dell'Associazione:

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 8 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da dieci membri eletti dall'Assemblea ordinaria per la durata di un anno.

In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.

ARTICOLO 9 - Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente e un Tesoriere, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei soci.

ARTICOLO 10 - Il Consiglio di Amministrazione svolge le seguenti attività:

- a) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- b) designa eventuali collaboratori per le attività sociali, anche tra i non soci;
- c) convoca l'Assemblea dei soci;
- d) discute ed elabora il bilancio preventivo e consuntivo;
- e) stabilisce l'ammontare delle quote sociali per le categorie dei soci;
- f) cura la gestione dell'Associazione, provvedendo alla riscossione dei tributi, al pagamento delle obbligazioni contratte e alla riscossione dei crediti con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- g) dichiara la decadenza dei soci.

ARTICOLO 11 - Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Le delibere del Consiglio sono redatte su apposito registro, a cura del Presidente o del Tesoriere.

ARTICOLO 12 - Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio, stipula i contratti e firma la corrispondenza che impegni comunque l'Associazione, risponde dei fatti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'Associazione.

Nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Nelle deliberazioni del Consiglio il Presidente ha ruolo di primus inter pares.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

Il fatto stesso che il Vice Presidente agisce in nome e in rappresentanza dell'Associazione attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento o responsabilità in merito.

ARTICOLO 13 - Il tesoriere cura la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese e deve essere apposta obbligatoriamente la sua firma su ogni atto contenente una attribuzione o diminuzione del patrimonio dell'Associazione.

Cura la tenuta del libro cassa, dei fogli-ore relativi al tempo di lavoro erogato da ciascun socio in attività promosse dall'Associazione e in generale ha cura di tutti i documenti che specificamente riguardano il servizio affidatogli.

ARTICOLO 14 - I membri del Consiglio che nel corso del mandato rendessero vacante la carica per dimissioni, decadenza o morte vengono sostituiti secondo la delibera dell'Assemblea ordinaria ai sensi dell' articolo 18.

ASSEMBLEE

ARTICOLO 15 - L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno, prima della chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea straordinaria invece può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta questi lo ritenga necessario, o su richiesta documentale di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.

ARTICOLO 16 - La convocazione dell'Assemblea si effettua con avviso contenente l'ordine del giorno, affisso nella bacheca della sede sociale almeno quindici giorni prima della data stabilita.

L'Assemblea deve essere convocata in Torino anche fuori dalla sede sociale.

L'Assemblea è valida in prima convocazione se è presente o rappresentata almeno la metà dei soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

ARTICOLO 17 - Presiede l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, uno dei membri del Consiglio di Amministrazione designato di volta in volta dall'Assemblea stessa a maggioranza relativa degli aventi diritto al voto presenti.

Svolge l'attività di Segretario un membro dell'Associazione designato dal Presidente dell'Assemblea. In caso di necessità il Presidente incarica due soci di svolgere funzione di Scrutatori.

Tali organi hanno il compito di regolare lo svolgimento dei lavori, verificare l'approvazione o il rifiuto delle mozioni, provvedere alla stesura di apposito verbale, da firmarsi a cura del Presidente e del Segretario, ed eventualmente dagli Scrutatori.

ARTICOLO 18 - L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- b) discute e approva i programmi di attività;
- c) nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- d) delibera la sostituzione dei membri del Consiglio che rendessero vacante la carica per dimissioni, decadenza o morte;
- e) delibera sull'ammissione di nuovi soci professionisti e effettivi.

Le delibere sono valide con il consenso della metà più uno dei soci aventi diritto al voto presenti o rappresentati.

ARTICOLO 19 - L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera su ogni questione istituzionale, normativa e patrimoniale inerente la vita dell'Associazione, a maggioranza di metà più uno dei soci aventi diritto al voto presenti o rappresentati;
- b) delibera le modifiche da apportare allo Statuto quando queste siano state poste pubblicamente all'ordine del giorno con la maggioranza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto presenti o rappresentati;
- c) delibera lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti di tutti i soci aventi diritto al voto.

ARTICOLO 20 - Hanno diritto di intervenire all'Assemblea con diritto di voto tutti i soci effettivi e professionisti in regola con il pagamento della quota annuale.

ARTICOLO 21 - I soci possono farsi rappresentare da altri soci. Nessun socio può essere portatore di più di due deleghe. Per l' approvazione dei bilanci e delle deliberazioni in merito alle responsabilità dei Consiglieri non sono ammesse deleghe.

SCIoglIMENTO

ARTICOLO 22 - Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall' Assemblea Straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

CONTROVERSIE

ARTICOLO 23 - Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre Proviviri da nominarsi dall'Assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 24 - Per quanto non contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile.

ARTICOLO 25 - L'iscrizione all'Associazione comporta l'integrale conoscenza e accettazione del presente Statuto.

VISTO NE VARIETUR

Torino, 1 giugno 1993

Soci fondatori

Arvat Massimo
Bottinelli Gianni
Canavero Alfieri
Ceroti Franco
Contarini Maria Grazia
Ibba Felice
Mina Agostino
Perardi Ezio
Papalia Claudio
Repetto Mirco
Ripani Tiziana
Roma Sauro
Sturiale Carmelo
Sciortino Pietro
Tarallo Roberto
Tealdi Stefano
Varsallona Antonino

GRAZIA PREVETE NOTAIO